# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 1° agosto 1967**

**che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'aumento di alcuni dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(67/575/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 26,

Vista la lettera del 5 giugno 1967 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto la proroga dell'autorizzazione concessale con decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 3 agosto 1966 [1] di differire l'aumento dei dazi della sua tariffa doganale per alcuni prodotti,

Considerando che dal 1° luglio 1967 la Repubblica federale di Germania dovrebbe applicare, per detti prodotti, dei dazi doganali aumentati in conformità a quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) del Trattato ;

Considerando che, in virtù della decisione del 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, e relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso la tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli enumerati nell'allegato II del Trattato, i dazi della tariffa doganale della Repubblica federale di Germania relativi ai prodotti in questione sono stati ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune secondo regole particolari e prendendo per base di calcolo la tariffa doganale comune ridotta del 20 % ;

Considerando che l'aumento dei dazi derivante dall'applicazione delle disposizioni del Trattato per i prodotti regolati dalla presente decisione — che costituiscono materie prime importate in grandi quantità da paesi terzi — sarebbe attualmente di natura tale da pregiudicare le industrie utilizzatrici della Repubblica federale di Germania ;

Considerando che, di conseguenza, bisogna ammettere che la Repubblica federale di Germania deve fronteggiare difficoltà particolari ;

Considerando che l'applicazione di una deroga, come l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato, può essere accordata solo per un periodo limitato ; che, nella fattispecie, bisogna tener conto che il 1° luglio 1968 verrà data applicazione integrale ai dazi della tariffa doganale comune per le importazioni dai paesi terzi di prodotti diversi da quelli enumerati nell'allegato II del Trattato, in conformità alla decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 [2] ; che, di conseguenza, è opportuno limitare la durata dell'autorizzazione accordata ai sensi dell'articolo 26 alla data del 30 giugno 1968 ;

Considerando che le voci tariffarie disciplinate dalla presente decisione, aggiunte a quelle per le quali la Repubblica federale di Germania ha già ottenuto un'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 26, di differire il ravvicinamento dei dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per un periodo che comprenda totalmente o parzialmente quello previsto dalla presente decisione, non rappresenta per detto Stato membro più del 5 % del valore delle sue importazioni dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :**

*Articolo 1*

L'autorizzazione accordata alla Repubblica federale di Germania con decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 3 agosto 1966 di differire al 30 giugno 1967 l'aumento dei dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nell'allegato alla decisione suddetta ed importati nel suo territorio da paesi terzi per essere immessi al consumo, qualora detto aumento superi il livello

[1] GU n. 155 del 25. 8. 1966, pag. 2845/66.

[2] GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2971/66.

raggiunto al 31 dicembre 1965, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), del Trattato e della decisione del 22 maggio 1963, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, e relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso la tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli enumerati nell'allegato II del Trattato, è prorogata fino al 30 giugno 1968.

*Articolo 2*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1967.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Jean REY**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 1° agosto 1967**

**che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per nastri, dischetti e dischi di sughero agglomerato (« plugs ») destinati alla fabbricazione di turaccioli corona**

**(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)**

(67/576/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 26,

Viste le lettere rispettivamente in data 9 giugno 1967, 27 giugno 1967 e 7 luglio 1967 con le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto che fosse loro prorogata l'autorizzazione, concessa con decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 3 agosto 1966 (1), a differire l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale applicabili ai nastri, dischetti e dischi di sughero agglomerato (« plugs ») destinati alla fabbricazione di turaccioli corona (ex voce tariffaria 45.04),

Considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1967, gli Stati del Benelux dovrebbero applicare ai succitati articoli dazi doganali aumentati in conformità alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 c), del Trattato ;

Considerando che, ai sensi della decisione in data 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti nell'ambito del Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali alla tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del Trattato, i dazi della tariffa doganale degli Stati del Benelux applicabili agli articoli in questione sono stati ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune secondo regole particolari e prendendo come base di calcolo la tariffa doganale comune diminuita del 20 % ;

Considerando che per i nastri, dischetti e dischi di sughero agglomerato (« plugs ») destinati alla fabbricazione di turaccioli corona (ex voce tariffaria 45.04) e costituenti prodotti lavorati importati in grandi quantità dai paesi terzi, l'aumento dei dazi risultante dall'applicazione delle disposizioni del Trattato riuscirebbe pregiudizievole per le industrie utilizzatrici degli Stati del Benelux ; che infatti queste ultime sono soggette ad una viva concorrenza da parte delle industrie che nella fabbricazione di turaccioli corona utilizzano materie sintetiche, per cui il citato aumento dei dazi rischia di aggravare la già difficile situazione concorrenziale delle industrie utilizzatrici di prodotti di sughero agglomerato ;

Considerando che, dato quanto precede, è necessario riconoscere che gli Stati del Benelux devono far fronte a particolari difficoltà ;

Considerando che l'applicazione di un provvedimento derogatorio quale l'autorizzazione pre-

(1) GU n. 155 del 25. 8. 1966, pag. 2847/66.